



TEORIA E STORIA DEL DIRITTO PRIVATO

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE - PEER REVIEWED JOURNAL
ISSN: 2036-2528

Elena Pezzato

**Il morbo di Giustiniano
e la legislazione imperiale**

Numero XIV Anno 2021

www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com

Proprietario e Direttore responsabile
Laura Solidoro

Comitato Scientifico

A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. de Chile), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno).

Comitato Editoriale

A. Bottiglieri (Univ. Salerno), M. d'Orta (Univ. Salerno), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Univ. Campania L. Vanvitelli), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Trisciunglio (Univ. Torino)

Redazione

M. Beghini (Univ. Verona), M. Bramante (Univ. Telematica Pegaso), P. Capone (Univ. Napoli Federico II), S. Cherti (Univ. Cassino), C. De Cristofaro (Univ. Roma La Sapienza), N. Donadio (Univ. Milano), P. Pasquino (Univ. Salerno)

Segreteria di Redazione

C. Cascone, G. Durante, M.S. Papillo

Sede della Redazione della rivista:

Prof. Laura Solidoro
Via R. Morghen, 181
80129 Napoli, Italia
Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di:



Ordine degli Avvocati di Salerno



Dipartimento di Scienze Giuridiche
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno

Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider

Aruba S.p.A.

Piazza Garibaldi, 8

52010 Soci AR

Inscr. Cam. Comm. N° 04552920482 – P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

Il morbo di Giustiniano e la legislazione imperiale

SOMMARIO: 1. La peste ‘di Giustiniano’? – 2. Prima dello scoppiare della pandemia – 3. La legislazione del 541 – 4. Attività normativa al tempo della peste – 5. Fuori dall’incubo: problemi e soluzioni – 6. La seconda ondata epidemica a Costantinopoli – 7. Giustiniano, uomo e legislatore, e la peste – 8. Diffusione della peste e attività normativa imperiale tra il 541 e il 559.

1. *La peste ‘di Giustiniano’?*

A dispetto del suo nome, la peste ‘di Giustiniano’ non viene considerata veramente tale: la singolare attenzione che è stata prestata all’argomento negli ultimi decenni ha interessato ogni possibile disciplina all’infuori di quella storico-giuridica¹. E se da un lato è necessario riconoscere che le fonti legislative non sembrano *prima facie* fornire un contributo di particolare rilievo sul tema, dall’altro la stringata considerazione di Jean Durliat sulla loro irrilevanza non poteva conoscere miglior (s)fortunato seguito²: nessuno si è preoccupato di analizzare e approfondire l’attinente legislazione imperiale. Vuoi per

¹ Lo stato dell’arte sull’argomento è stato recentemente ben descritto nell’apposito contributo di M. EISENBERG, L. MORDECHAI, *The Justinianic Plague: an interdisciplinary review*, in *BMGS*, 43, 2019, 156 ss. Per una più ampia contestualizzazione dell’evento pestilenziale si tenga in considerazione anche K. HARPER, *The Fate of Rome. Climate, Disease, and The End of An Empire*, Princeton, 2017, in specie 199 ss. (*Il destino di Roma. Clima, epidemie e la fine di un impero*, trad. it., Torino, 2019, 253 ss.), su cui la mia recensione in lingua tedesca in *IP*, 5, 2020, 41-44.

² Cfr. J. DURLIAT, *La peste du VI^e siècle. Pour un nouvel examen des sources byzantines*, in *Hommes et richesses dans L’Empire byzantin, I, IV^e-VII^e siècle*, Paris, 1989, 112.

predisposizione disciplinare, vuoi per influenza di preconcetti dottrinali³. Il risultato è che l'attuale stato dell'arte sul morbo di Giustiniano ha ben poco 'di Giustiniano' e che un suo studio 'in Giustiniano' sembra quanto mai opportuno. Procedo dunque con una rassegna cronologica delle Novelle ricollegabili – a vario titolo – con l'antica pandemia.

2. *Prima dello scoppiare della pandemia*

All'interno del *corpus* novellare, la prima menzione alla 'pestis' si rinviene nella Nov. 34 (a. 535) (versione latina della greca Nov. 32)⁴, costituzione in cui Giustiniano si propone di soccorrere gli agricoltori

³ Un veloce richiamo all'esigua legislazione ricollegabile alla pandemia (in relazione, in generale, a quella dell'ultima età giustiniana) è di P. SARRIS, *The Justinianic plague: origins and effects*, in *Contin. Change*, 17, 2002, 174 s. (apparso poi come *Bubonic Plague in Byzantium. The evidence of Non-Literary Sources, in Plague and the End of Antiquity. The Pandemic of 541-750*, ed. by L. K. Little, Cambridge 2007, 126 s.) e L. MORDECHAI, M. EISENBERG et ALII, *The Justinianic Plague: An inconsequential pandemic?*, in *PNAS*, 116, 2019, 25547 s. (reperibile online: <https://www.pnas.org/content/116/51/25546>). Un richiamo più puntuale (ma comunque sintetico e non completo) ad alcune Novelle è, ad esempio, di D. STATHAKOPOULOS, *Crime and Punishment. The Plague in the Byzantine Empire, 541-749*, anch'esso comparso in *Plague and the End of Antiquity*, cit., 113 s.

⁴ Circa il rapporto tra le due Novelle (e Nov. 33), cfr. le differenti posizioni dottrinali ricordate da R. BONINI, *Ricerche sulla legislazione giustiniana dell'anno 535. Nov. Iustiniani 8: venalità delle cariche e riforme dell'amministrazione periferica*³, Bologna, 1989, 14 s., nt. 2, cui adde M. BIANCHINI, *La disciplina degli interessi convenzionali nella legislazione giustiniana*, in *Studi in onore di A. Biscardi*, II, Milano, 1982, 412 ss. e G. LANATA, *Legislazione e natura delle Novelle giustiniane*, Napoli, 1984, 249 ss. Da ultimo sul punto, W. KAISER, *Die Zweisprachigkeit reichsweiter Novellen unter Justinian. Studien zu den Novellen Iustinians (I)*, in *ZSS*, 129, 2012, 460 ss. La differenza più evidente tra le due versioni è che, pur essendo indicato nell'*inscriptio* di entrambe come destinatario Agerochio *praeses* dell'Emimonto, nel testo latino si aggiunge la precisazione che egli amministra la provincia della *Mysia secunda*. Risulta condivisibile la spiegazione secondo la quale in Nov. 34 vi sarebbe stata un'errata sostituzione del nome del *praeses* della *Mysiae Secundae* con quello di Agerochio, interpretazione da ultima accolta da J. R. MARTINDALE, voce *Agerochius*, in *PLRE*, IIIA, Cambridge, 1992 (rist. 2000), 26 e W. KAISER, *Die Zweisprachigkeit*, cit., 462 s. Meno plausibili le soluzioni avanzate da D.J.D. MILLER, P. SERRIS, *The Novels of Justinian. A Complete Annotated English Translation*, I, Cambridge, 2018, 339, nt. 2.

della *Mysia Secunda*, sopraffatti dai debiti e che, tra l'altro, avevano dovuto affrontare una «*tristissimam pestem*», paragonata a una «*incursio barbarica*»⁵.

Il riferimento potrebbe essere letto con riguardo a dei focolai epidemici di una malattia simile a quella causata dallo *Yersinia pestis* e sorti nelle zone del Mediterraneo orientale anteriormente a quelli del 541⁶. Tuttavia, contro tale interpretazione sembrerebbero porsi il generico riferimento presente nella gemella Nov. 32 («*φθορά*»)⁷, nonché le molteplici accezioni assunte dallo stesso termine latino, che non

⁵ Con questa disposizione, in particolare, la cancelleria imperiale ridusse gli interessi annui a 1/8 per moggio nel caso di prestito di frumento, orzo o altri «*fructi aridi*» e a una siliqua per solido (1/24) nel caso di prestito di danaro, vietando altresì ai creditori di soddisfarsi sulle terre dei contadini o su altri beni dati loro in pegno (come buoi, pecore o servi). Sul contenuto di Nov. 34, cfr. B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, III, *La famiglia - rapporti patrimoniali - diritto pubblico*, Milano, 1954, 246 s.; M. BIANCHINI, *La disciplina*, cit., 410-412 e N. VAN DER WAL, *Manuale Novellarum Justiniani. Aperçu systématique du contenu des Nouvelles de Justinien*, Groningue, 1998, 55, 101 e 107. Da ultimo sulla fonte, A. ARNESE, *Usura e 'modus'. Il problema del sovraindebitamento dal mondo antico all'attualità*, Bari, 2013, 89 s., ma con un'errata interpretazione del riferimento alla *pestis* (l'a. traduce «come vittime di una "assai funesta pestilenza"» [90], scambiando l'«*ets*» con un «*ut*»). Per un quadro della situazione socioeconomica della regione, cfr. A. SARANTIS, *Justinian's Balkan Wars. Campaigning, Diplomacy and Development in Illyricum, Thrace and the Northern World A.D. 527-65*, Prenton, 2016, 198-209.

⁶ Testimonianze di epidemie di poco anteriori alla peste del 541 sono ad esempio dell'autore del *Chronicon Paschale* e di Agapio di Ierapoli: cfr., rispettivamente, *chron. pasch.* a. 529 (Whitby, Whitby, p. 111; potrebbe tuttavia essere un errore di collocazione temporale e doversi riferire alla peste di Giustiniano: cfr. nt. 342) e *Agap. hist.* fol. 71 v. (Vasiliev, p. 425). Sul punto, cfr. anche P. HORDEN, *Mediterranean Plague in The Age of Justinian*, in *The Cambridge Companion to the Age of Justinian*, ed. by M. Maas, Cambridge, 2005, 135, nonché, sulla attestazione di Agapio, cfr. D.CH. STATHAKOPOULOS, *Famine and Pestilence in the Late Roman and Early Byzantine Empire. A Systematic Survey of Subsistence Crises and Epidemics*, Aldershot-Burlington, 2004, 262 s.

⁷ Il termine viene impiegato anche in Nov. 158 (a. 544), ove il riferimento alla pandemia è tuttavia pacifico; cfr. *infra* § 5. Circa la terminologia impiegata nelle fonti bizantine per riferirsi alla peste, cfr. D.CH. STATHAKOPOULOS, *Die Terminologie der Pest in byzantinischen Quellen*, in *JÖB*, 48, 1998, 1 ss.

permettono di escludere si possa trattare più propriamente di una carestia⁸ – o di entrambi i fenomeni.

Altrettanto generico è il successivo richiamo epidemiologico presente nella Nov. 77, databile sempre al 535⁹ e avente a oggetto la punizione dei reati di sodomia e bestemmia, recanti offesa a «ἡ τοῦ θεοῦ φιλανθρωπία» (*praef.*). In uno sdegnoso discorso dal tenore confessionale, l'imperatore ricorda come coloro che si macchino di questi peccati suscitino l'ira di Dio e possano mettere in pericolo l'intera città: «διὰ γὰρ τὰ τοιαῦτα πλημμελήματα καὶ λιμοὶ καὶ σεισμοὶ καὶ λοιμοὶ γίνονται» ('a causa di tali peccati, infatti, si verificano le carestie, i terremoti e le pestilenze') (*cap.* 1 § 1). Rileva sottolineare come la norma non abbia introdotto alcuna modifica al sistema sanzionatorio previgente e presenti una portata essenzialmente interlocutoria, così – e si dirà più avanti – come la successiva Nov. 141, indizio del fatto che l'intervento non sia tanto da ricondursi a esigenze normative, quanto a fervori religiosi, nell'intento di scongiurare l'ὄργη τοῦ θεοῦ¹⁰.

3. *La legislazione del 541*

Gli atti normativi che seguono¹¹, in particolare quelli del 541, anno precedente allo scoppiare della peste a Costantinopoli – e che forse ne

⁸ In tal senso, cfr. E. PATLAGEAN, *Pauvreté économique et pauvreté sociale à Byzance. 4^e-7^e siècles*, Paris-La Haye, 1977, 76 e nt. 29; D.CH. STATHAKOPOULOS, *Famine*, cit., 265 e D.J.D. MILLER, P. SERRIS, *The Novels*, I, cit., 339, ntt. 1 e 3.

⁹ Così in base alla *subscriptio* della Summa Nov. Theod. 77 (Zachariae, p. 77): «ἐξέφρονήθη μὴν ἰουονίῳ ὑπάρτεία βέλτισσιον»). La datazione è condivisa da Schoell, Kroll, *ad h. l.* Formulata soltanto sulla base della collocazione della Novella la più risalente ipotesi di F.A. BIENER, *Geschichte der Novellen Justinian's*, Berlin, 1824, 518, che la ritiene promulgata a cavallo tra il 538 e il 539 (anni di promulgazione, rispettivamente, di Nov. 76 e Nov. 78). Non accettabile neppure la datazione di D.J.D. MILLER, P. SERRIS, *The Novels*, I, cit., 540, nt. 5, che, in base al riferimento alla peste, la ipotizzano successiva al 541/542.

¹⁰ Così D. DALLA, 'Ubi venus mutatur'. *Omosessualità e diritto nel mondo antico*, Milano, 1987, in specie 208 s., a cui si rinvia per una più completa analisi di Nov. 77 (199-203).

¹¹ Non mi sembra possibile leggere in questo contesto Nov. 80 (a. 539), con cui si istituì la carica del questore urbano (*questitor*), come invece suggerito da M. MEIER, «*Hinzu*

vede già gli inizi –, non fanno esplicito riferimento al morbo. Si tenga presente che, nell'estate di quello stesso anno, si registra il sorgere della malattia nel basso Egitto (dal Pelusio verso Gaza), con un'ondata epidemica che rapidamente si sposta a nord, verso la città di Alessandria, e a oriente, verso l'area del Negev¹². Le problematiche trattate nella legislazione imperiale nel 541 sono eterogenee: vi sono, ad esempio, interventi in materia successoria (Nov. 107 e Nov. 108), processuale (Nov. 112 e Nov. 113) ed ecclesiastica (Nov. 111 e App. 2).

Può essere di qualche interesse notare la similitudine, presente nella *praeformatio* della Nov. 111, tra i risultati differenti da quelli auspicati – o del tutto inefficaci – a cui talvolta conducono le medicine così come le leggi, alle quali, di contro, nel *corpus* novellare vengono sovente attribuite capacità terapeutiche¹³: «Ὅπερ τὰ φάρμακα ταῖς νόσοις, τοῦτο παρέχουσι τὰ νόμιμα τοῖς πράγμασιν. ὅθεν ἀκόλουθόν ἐστι γινώσκειν, ὅτι πολλάκις τὰ δοκιμασθέντα παρά τινος ἐναντίον ἔσχε τὸ ἀποτέλεσμα, καὶ ὅπερ ἐκάστου στοχασμὸς ἐνόμισεν ἐπωφελὲς εἶναι, ἐξ αὐτῆς τῆς πείρας εὐρέθη ἄχρηστον»¹⁴.

Le disposizioni non sembrano comunque trattare, neppure tangenzialmente, di problematiche collegate allo scoppio della pandemia¹⁵.

*kam noch die Pest...» Die sogennante Justinianische Pest und ihre Folgen, in Pest. Die Geschichte eines Menschheitstraumas, hrsg. von M. Meier, Stuttgart, 2005, 94. Sulla Nov. 80, le cui ragioni promulgative sono di ben più ampio respiro, cfr., per tutti, E. FRANCIOSI, *Riforme istituzionali e funzioni giurisdizionali nelle Novelle di Giustiniano. Studi su Nov. 13 e Nov. 80*, Milano, 1998, 103 ss.*

¹² Per un'indicazione dell'espansione geografica e della cronologia della peste di Giustiniano, cfr. più ampiamente la tabella riassuntiva riportata alla fine del contributo, che pone a confronto la contemporanea legislazione imperiale.

¹³ Su questo *topos*, cfr. H. HUNGER, *Prooimion. Elemente der byzantinischen Kaiseridee in den Arengen der Urkunden*, Wien, 1964, 130 ss. e G. LANATA, *Legislazione*, cit., 177 s.

¹⁴ Trad. Auth.: «*Quod medicamenta morbis, hoc exhibent iura negotiis. Unde consequitur ut nonnumquam a iudicio discordet effectus, et quod credebatur coniectura prodesse, experimento inveniatur inutile.*»

¹⁵ Nov. 112.1 (a. 541) disciplina la destinazione di una *res litigiosa* alla morte del convenuto possessore, ma pare forzato ricondurre questa previsione a un contesto epidemico.

4. *Attività normativa al tempo della peste*

È dubbio l'esatto periodo in cui si verificò il dilagare della peste a Costantinopoli. Come si vedrà, l'Editto 7 fornisce un'importante indicazione che induce a ritenere il morbo già ampiamente diffuso nel mese di marzo dell'anno 542. Ancor prima dell'Editto 7, mi sembra possa testimoniare la circolazione della malattia nella città già Nov. 115.5.1, risalente al primo giorno di febbraio di quello stesso anno.

Con tale disposizione, Giustiniano riconobbe a parenti, eredi e fideiussori di un defunto il diritto a non essere accusati o molestati in qualsiasi maniera e il diritto a non ricevere un atto di citazione o essere convocati in giudizio per qualsivoglia ragione per un periodo di lutto di nove giorni dalla data della morte del *de cuius*, rendendo altresì invalido ogni accordo, ogni promessa e ogni garanzia accorsi durante il novendiale.

È difficile immaginare che la previsione non abbia a che vedere con il coevo crescente numero di decessi, a maggior ragione alla luce del fatto che, nell'ottica giustiniana, il rispetto, da parte della legge, delle cerimonie funebri – e, ne consegue, dei lutti – si rende necessario al fine di conformarsi alla natura, secondo il volere di Dio, a cui viene eziologicamente ricondotto l'avvento della pandemia¹⁶. La previsione, oltre a regolamentare e porre fine a delle situazioni che si stavano verificando sempre più frequentemente, di fatto concretizzava il comando di Dio, che – allora più che mai – era necessario rispettare e realizzare.

¹⁶ Cfr. Nov. 60.1 (a. 537): «ὁ γὰρ τὴν ἀνθρώπου φύσιν οὐκ αἰσχυνθεὶς δίκαιος ἂν εἴη καὶ χρήμασι καὶ δόξῃ καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπανι ζημιουῖσθαι» («*Qui enim hominis naturam non erubuit, dignus est et pecuniis et gloria et aliis omnibus condemnari*») (pr.); «δεῖ γὰρ κοινῶν ὄντων κατὰ τῆς φύσεως τῶν ὑβρισμάτων κοινὴν εἶναι παρὰ τῶν ἀρχόντων καὶ τὴν ἐπὶ τοῦτοις κώλυσίν τε καὶ ἐκδίκησιν» («*Opportet enim communibus existentibus contra naturam iniuriis communem esse iudicibus super his prohibitionem atque vindictam*») (§ 1), disposizione ricordata in apertura a Nov. 115.1.1 e che con essa si pone in linea di continuità normativa. Sul punto, cfr. anche G. LANATA, *Legislazione*, cit., 173 e nt. 23; di cui v. anche 165 ss. circa il più generale rapporto tra natura, legislazione e volere di Dio all'interno delle Novelle.

Promulgato il primo giorno di marzo del 542, l'Editto 7 è il più rilevante intervento normativo (pervenuto) adottato durante la diffusione del morbo volto a risolvere problematiche a questo dovute ed esplicitamente indicate. Benché il legislatore giunga a prevedere anche disposizioni non strettamente inerenti al contesto epidemico, questo ne permea certamente la maggior parte dei *capita*. Che la peste sia stata l'*ocasio legis* dell'Editto 7 e che, al momento della sua emanazione, la malattia fosse già ampiamente diffusa a Costantinopoli¹⁷, si evince chiaramente dalla *praeformatio*, ove si rinvencono, di fatto, le uniche parole che all'interno del *Corpus iuris* affrontano in maniera diretta la vicenda e che offrono una (pur breve) riflessione su ciò che era accaduto e stava accadendo:

Ed. 7 *prae*.: Ὡςπερ αἰεὶ ἡ τῆς ἀρετῆς δύναμις ἐν τοῖς ἐναντίοις διαφαίνεται, οὕτω καὶ ἡ βασιλικὴ πρόνοιά τε καὶ διοίκησις ἐν ταῖς τῶν ὑπηκόων ἐνστάσεσι φανεροῦται. καὶ εὐκατῶν μὲν ἡμῖν μηδέποτε τῇ ἡμετέρᾳ πολιτείᾳ ἐναντίον τι συμβαίνειν· εἰ δὲ ἢ τὸ τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων εὐμετάβλητον ἢ ἡ τοῦ θείου νεύματος κίνησις τοῖς ἀνθρωπίνοις ἐνσκήπτει κακοῖς, ἢ ἐπαγομένη ἄνωθεν μετὰ φιλανθρωπίας παιδεία τῆς βασιλικῆς προνοίας τε καὶ φιλανθρωπίας ὑπόθεσις γίνεται. ὅπερ καὶ ἐν τῷ παρόντι συμβέβηκε χρόνῳ οὐ δεόμενον διηγῆματος. ἡ γὰρ εἰς πάντας τοὺς τόπους διελθοῦσα τοῦ θανάτου περίστασις οὐδενὶ ἀναγκαῖον εἶναι ποιεῖ ἐκεῖνο ἀκούειν, ὅπερ ἕκαστος ὑπέμεινεν. πολλῶν τοίνυν οἷα ἐξ ἀπροόπτου γενομένων, ἅπερ δυσκόλως ἂν ἄλλος ἐπήγαγε χρόνος. [...].

¹⁷ Come già osservato da L.I. CONRAD, *The Plague in the Early Medieval Near East*, Princeton, 1981, 100, poi ripreso da M. MCCORMICK, *Bateaux de vie, bateaux de mort. Maladie, commerce, transports annonaires et le passage économique du bas-Empire au moyen Âge*, in *Morfologie sociali e culturali in Europa tra Tarda Antichità e Alto Medioevo. 3-9 aprile 1997*, I, Spoleto, 1998, 53, nt. 27, l'Editto fa riferimento a uno stato già avanzato di diffusione, tanto da porre rimedio a situazioni da questo causate. Non convincono i tentativi (cfr. D.CH. STATHAKOPOULOS, ampiamente in *Famine*, cit., 287) di sminuire la connessione tra la legge e la peste effettuati al fine di rendere cronologicamente compatibile la testimonianza di Procopio (*bell.* 2.22.9: «δευτέρῳ δὲ ἔτει ἐξ Βυζάντιον μεσοῦντος τοῦ ἥρος ἀφίκετο, ἔνθα καὶ ἐμοὶ ἐπιδημεῖν τῆνικαῦτα ξυνέβη»), che deve dunque considerarsi non pienamente attendibile. Sul punto, recentemente anche S. COSENTINO, *La legislazione di Giustiniano sui banchieri e la carriera di Triboniano*, in *Polidoro. Studi offerti ad A. Carile*, a cura di G. Vespignani, Spoleto, 2013, 352, nt. 22. La diffusione del morbo a Costantinopoli è pertanto da anticiparsi ai primissimi mesi del 542 o, forse, già alla fine del 541.

L'imperatore è chiamato a intervenire, come è doveroso nei momenti di difficoltà dei sudditi, al fine di dimostrare la sua 'πρόνοια' e (buona) 'διοίκησις'. Nessuno si augura accadano certe cose, ma quando la mutevolezza delle azioni umane o «ἡ τοῦ θείου νεύματος κίνησις» ('il moto della volontà divina') si scagliano contro le sventure dell'uomo, la 'παιδεία μετὰ φιλανθρωπίας' ('l'insegnamento filantropico') che viene dall'alto diviene l'occasione della 'πρόνοια' e della 'φιλανθρωπία'¹⁸ dell'imperatore.

Il legislatore accenna quindi a circostanze più concrete, che, con una certa reticenza, afferma non necessitano comunque di alcuna 'δήγημα' ('dettagliata esposizione'): la 'περίστασις' ('l'attorniante presenza') della morte si è diffusa ovunque e nessuno ha bisogno di ascoltare ciò che ognuno ha dovuto affrontare.

A fronte degli imprevedibili eventi che si erano verificati, Giustiniano interviene con alcune previsioni a favore degli *argentarii* costantinopolitani. Cercando di dare una sintetica visione delle disposizioni ivi introdotte – recentemente oggetto di uno studio cui si rinvia per una dettagliata esegesi dell'intera fonte e un suo inquadramento in materia¹⁹ –, paiono potersi ricondurre alle pestifere

¹⁸ La *φιλανθρωπία* rappresenta un *topos* della legislazione imperiale bizantina: cfr. H. HUNGER, *Prooimion*, cit., 143 ss. Per un'indicazione delle fonti della legislazione giustiniana in cui ricorrono il termine 'φιλανθρωπία' e i suoi corrispondenti latini 'humanitas' e 'clementia', cfr. P. SILLI, 'Aequitas' ed 'ἐπιείκεια' nella legislazione giustiniana, in *SDHI*, 50, 1984, 284, nt. 7. Sul ricorrere del termine nelle costituzioni giustiniane del *Codex*, cfr. FELIX B. J. WUBBE, L' 'humanitas' de Justinien, in *TR*, 58, 1990, 249 ss., ora in *Ius vigilantibus scriptum. Ausgewählte Schriften/ Œuvres choisies*, hrsg. von/ edit. par P. Pichonnaz, Freiburg, 2003, 441 ss. Più in generale, in merito al termine 'humanitas' nella legislazione cristiana, cfr. C.A. MASCHI, 'Humanitas' romana e 'caritas' cristiana come motivi giuridici, in *Jus*, 1, 1950, in specie 272 ss.; B. BIONDI, 'Humanitas' nelle leggi degli imperatori romano-cristiani, in *Miscellanea G. Galbiati*, II, Milano, 1951, 81 ss., ora in *Scritti giuridici*, I, *Diritto romano. Problemi generali*, Milano, 1965, 593 ss. e ID., *Il diritto romano cristiano*, II, *La giustizia - le persone*, Milano, 1952, 150 ss.

¹⁹ Cfr. F. MATTIOLI, *Giustiniano, gli 'argentarii' e le loro attività negoziali. Vicende della formazione di un diritto speciale*, Bologna, 2019, 117 ss. Precedentemente, con riguardo all'Editto 7, cfr. anche G. LUCHETTI, *Spunti per una ricerca sulla legislazione giustiniana riguardante gli 'argentarii' costantinopolitani*, in *Studi sen.*, 117, 2005, 43 ss., ora in *Contributi di diritto giustiniano*, Milano, 2004, 153 ss. e S. COSENTINO, *La legislazione*, cit., 352 s.

contingenze i *capita* 1, 2, 3, 4 e 6²⁰. Nel *capita* 1 e 2, infatti, si pone *in primis* rimedio alle difficoltà probatorie dei banchieri innanzi agli eredi del debitore defunto, adottando anche una soluzione – quella della non necessaria presenza dei testimoni al fine di avvalorare dei documenti privati in caso di *comparatio litterarum* – che sembra scongiurare occasioni di contagio e promuovere il distanziamento sociale. Nei *capita* 3 e 4, a questi antichi banchieri viene riconosciuto, tra l'altro, il diritto di surrogazione nelle azioni creditizie del debitore predefunto senza eredi ed è concessa loro l'azionabilità contro terzi acquirenti di beni ipotecari, nel caso in cui non fosse possibile ottenere quanto dovuto dal debitore principale. Infine, il *caput* 6 pare attribuire una competenza concorrente e (forse) straordinaria al destinatario dell'Editto nelle cause in cui comparivano gli *argentarii*, a fronte di un difficile periodo di organizzazione processuale²¹.

Dopo poco più di un mese, viene promulgata la Nov. 116 (9 aprile 542), che sembra potersi inserire nel contesto emergenziale, benché non si faccia più esplicitamente riferimento alla pandemia e sullo sfondo debba essere primariamente inserita la difficile situazione bellica in cui versava in quegli anni l'Impero bizantino, minacciato a occidente dai Goti e nell'area mesopotamica dai Persiani.

Qui Giustiniano affronta il problema dell'impiego di soldati e *foederati* imperiali da parte di privati per fini personali e vieta il fenomeno con dure sanzioni. La questione non costituiva certo una novità²², ma, come già evidenziato, poteva essersi aggravata alla luce della decimazione dell'esercito a causa della peste, ragione per la quale l'imperatore interviene in piena emergenza sanitaria²³.

²⁰ In tal senso, cfr. F. MATTIOLI, *Giustiniano*, cit., in specie 148 ss.

²¹ Sul punto, cfr. sempre F. MATTIOLI, *Giustiniano*, cit., 141 e 150. Circa l'identificazione del ruolo rivestito da Giuliano, il destinatario dell'Editto, cfr. anche 117-119 e 140-141.

²² Sull'obbligo di servizio militare e il fenomeno dell'assenteismo, cfr. G. RAVEGNANI, *Soldati di Bisanzio in età giustiniana*, Roma, 1988, 98 ss. (a 99 si menziona la Nov. 116).

²³ Identifica l'*occasio legis* della Novella nella diffusione della peste anche M. MEIER, «*Hinzu kam noch die Pest...*», cit., 95 s. Un richiamo alle circostanze epidemiche è altresì presente in J.D. MILLER, P. SERRIS, *The Novels of Justinian. A Complete Annotated English Translation*, II, Cambridge, 2018, 747, nt. 1.

5. *Fuori dall'incubo: problemi e soluzioni*

Gli atti normativi del 542 che seguono e quelli del 543 non sembrano attenersi a questioni sorte con la pandemia.

Suggestiva appare comunque la profonda innovativa riforma della successione intestata per mezzo della Nov. 118 (16 luglio 543), con la quale Giustiniano abbandona il criterio dell'*agnatio* per accogliere esclusivamente quello della *cognatio*, equiparando altresì la posizione ereditaria di uomini e donne²⁴. Pur essendo la materia ereditaria oggetto di particolare interesse nell'intero *corpus* novellare e pur rappresentando la Nov. 118 l'atteso punto di congiuntura della tradizione giuridica orientale e occidentale²⁵, non può essere passato sotto silenzio il fatto che l'intervento giunga con particolare tempestività in un contesto in cui le tematiche successorie dovevano ancora essere di grande attualità, come suggerisce la testimonianza di Giovanni di Efeso²⁶.

Nella lunga e complessa Nov. 119 (risalente al 20 gennaio del 544), invece, non è dato rilevare, neppure in forma indiretta, riferimenti alla peste o a problematiche situazioni a essa dovute²⁷.

Solamente nel 544, Giustiniano afferma essere terminata la pandemia e decide di regolamentare i prezzi del mercato, diventati, nel frattempo e a suo dire, sproporzionati. Al 23 marzo del 544 risale la Novella 122 (corrispondente all'Editto 6), indirizzata a un non ben identificabile funzionario (forse al *praefectus praetorio per Orientem* Pietro Barsime)²⁸ e al *praefectus urbi* di Costantinopoli.

²⁴ Sulla Nov. 118, cfr., in particolare e per tutti, R. LAMBERTINI, *I caratteri della Novella 118 di Giustiniano*, Milano, 1977.

²⁵ Sul punto, cfr. R. LAMBERTINI, *I caratteri*, cit., 43 ss.

²⁶ Citato da Pseudo-Dionigi: cfr. Pseudo-Dion. *chron.* III (Witakowski, p. 93 ss.). Mettono in luce questa circostanza trattando di Nov. 118 anche J.D. MILLER, P. SERRIS, *The Novels*, II, cit., 767, nt. 1.

²⁷ Eccessivamente forzata la lettura di J.D. MILLER, P. SERRIS, *The Novels*, II, cit., 775, nt. 1. Suggestivo il *caput* 9 in materia di diritto successorio e che esonera il testatore dallo scrivere di propria mano i nomi degli eredi o dal provarli per mezzo di testimoni. Tuttavia, come si è detto, la materia ereditaria è tra le più ricorrenti nelle Novelle.

²⁸ Cfr. M. BIANCHINI, *Controllo dei prezzi e autonomia delle associazioni di mestiere in Nov. Inst. 122*, in *Studi in memoria di G. Tarello*, I, Milano, 1990, 118 ss., ora in *Temi e tecniche della*

Giustiniano ricorda come a seguito de «τὴν παιδευσιν τὴν κατὰ φιλανθρωπίαν τοῦ δεσπότης θεοῦ γενομένην» (l'insegnamento realizzatosi secondo la filantropia del Signore Dio), presi dall'avidità di guadagno, in molti avevano duplicato o triplicato i prezzi dei propri prodotti o servizi: si menzionano, in ispecie, i mercanti, gli artigiani, gli agricoltori e gli armatori, anche se la disposizione sembra esser stata indirizzata a una più ristretta categoria professionale²⁹. L'imperatore ordina di ridurre i costi di beni e servizi, avendo riguardo «τὴν ἀρχαίαν συνήθειαν» (dell'antico uso), prevedendo che le violazioni verranno punite con il versamento del triplo dell'ingiusto prezzo a favore del fisco. Una pena (nella misura di cinque libbre d'oro) è prevista anche per coloro che, pur avendo l'ordine di far rispettare questa disposizione, non adempiono al proprio dovere.

Come è stato condivisibilmente osservato³⁰, la disposizione, più che alla tutela dei consumatori³¹, sembra essere finalizzata a quietare alcuni strati della popolazione – con la sua ambigua formulazione che la caratterizza più come «messaggio politico» che come vera e propria normativa economica –³² e, forse ancor di più, a riempire le magre casse imperiali, che possono così incamerare, tramite le previste sanzioni, quei profitti che il morbo aveva riservato a determinate categorie professionali. Il fatto che la previsione risalga soltanto al 544, quando il picco pandemico era oramai stato superato da tempo in gran parte dell'Impero, depone ulteriormente a favore di questa lettura.

legislazione tardoimperiale, Torino, 2008, 178 ss., contributo a cui si rinvia per un'ampia e accurata esegesi della Novella.

²⁹ Cfr. M. BIANCHINI, *Controllo*, cit., 122 ss., ora in *Temi*, cit., 182 ss.

³⁰ Così M. BIANCHINI, *Controllo*, cit., 134 ss., ora in *Temi*, cit., 194 ss.

³¹ In tal senso, invece e ad esempio, cfr. G. MICKWITZ, *Die Kartellfunktionen der Zünfte und ihre Bedeutung bei der Entstehung des Zunftwesens. Eine Studie in spätantiker und mittelalterlicher Wirtschaftsgeschichte*, Helsingfors, 1936 (rist. Amsterdam, 1968), 204 e J. KARAYANNOPULOS, *Das Finanzwesen des frühbyzantinischen Staates*, München, 1958, 220.

³² Cfr. l'ipotesi formulata da L. CRACCO RUGGINI, *Le associazioni professionali nel mondo romano-bizantino, in Artigianato e tecnica nella società dell'Alto Medioevo Occidentale. 2-8 aprile 1970*, I, Spoleto, 1971, 169 s., nt. 216, che ricollega Nov. 122 a un tumulto sorto in area egiziana e all'epigrafe SEG VIII 355.

Alcuni interventi della legislazione successiva sembrano potersi ricollegare a effetti presumibilmente aggravati dalla decimazione demografica causata dalla peste e, in particolar modo, quelli riversatisi sulla già fragile economia agricola e sul sistema fiscale imperiale, che si faceva sempre di più difficile sostentamento³³.

Nella corpora Nov. 120, di poco successiva alla Nov. 122 (9 maggio 544), affiorano entrambi gli aspetti. Nonostante l'imperatore confermi la regola generale dell'inalienabilità dei beni appartenenti alla Chiesa, egli concede, al ricorrere di specifiche condizioni, la facoltà di porre in essere alcuni atti dispositivi. Per ciò che qui più interessa, è rilevante sottolineare che la legge riconosce la possibilità di costituire enfiteusi perpetue sui propri beni (*cap.* 1 § 2, nel caso della Grande Chiesa e delle altre strutture ecclesiastiche di Costantinopoli e del suo circondario solo se il terreno non è più produttivo di reddito e mancano i mezzi per restaurare gli edifici distrutti; *cap.* 6 § 1), di ipotecare o alienare i propri beni qualora ciò si renda necessario al fine di pagare dei debiti fiscali o al sopraggiungere di altre necessità (così, rispettivamente, per le strutture di Costantinopoli e circondario e le strutture di provincia; *cap.* 4; *cap.* 6 § 2 e *cap.* 7 § 1), nonché di alienare o ipotecare vasi sacri al fine di estinguere dei debiti fiscali (*cap.* 10). La cancelleria imperiale pone altresì degli stingenti limiti alla possibilità di ribassare il prezzo dell'enfiteusi, tutelando dal rischio di eccessiva svalutazione (*cap.* 1 pr.; *cap.* 6 § 2)³⁴.

³³ L'esatta portata della pandemia e gli effetti (in particolare a lungo termine) da collegarsi a essa non sono pacifici: cfr. sul punto M. EISENBERG, L. MORDECHAI, *The Justinianic Plague*, cit., 173 ss. Tra i più validi e recenti contributi che ne sottolineano le conseguenze, pur con differenti gradazioni e analizzandone diversi profili, cfr. P. SARRIS, *The Justinianic plague*, 175 ss. (= *Bubonic Plague*, cit., 127 ss.); P. HORDEN, *Mediterranean Plague*, cit., 155 s.; M. MEIER, *The 'Justinianic Plague': the economic consequences of the pandemic in the eastern Roman empire and its cultural and religious effects*, in *Early Mediev. Eur.*, 24, 2016, 267 ss. e D. STATHAKOPOULOS, *Crime*, cit., 114-117.

³⁴ Sulla Novella, cfr., in particolare, G. BARONE ADESI, *Il sistema giustiniano delle proprietà ecclesiastiche*, in *La proprietà e le proprietà*. Pontignano, 30 settembre - 3 ottobre 1985, a cura di E. Cortese, Milano, 1988, 108 ss. (ora anche in *Il diritto romano nella legislazione degli imperatori cristiani. Scritti di Giorgio Barone Adesi*, a cura di M. Carbone, O. Licandro, I. Piro, Roma, 2019, 164 ss.) e A.M. DEMICHELII, *La 'Μεγάλη Ἐκκλησία' nel lessico e nel diritto di Giustiniano*, Milano, 1990, 31 ss.; R. ARCURI, *I percorsi dell'evergetismo nella Tarda antichità*:

Questi interventi, nel loro complesso, sono sintomatici di una situazione in cui è carente la manodopera agricola e proliferano le terre incolte. La possibilità, da parte della Chiesa, di adempiere agli oneri fiscali (e, più in generale, ai debiti), inoltre, sembra preoccupare in maniera particolare la cancelleria imperiale³⁵.

Nell'estate di quello stesso anno il morbo viene nuovamente rievocato nella Nov. 158 (14 luglio 544)³⁶, avente a oggetto una disputa ereditaria: l'ipotesi presa in considerazione attiene allo specifico tema della *delationis transmissio*. La fattispecie vede parti in causa lo zio materno (Cosma) e la zia paterna (Tecla) della piccola Sergia, morta impubere soltanto sedici giorni dopo il decesso della madre (anch'essa di nome Tecla) «ἐπὶ τῆς ἔναγχος συμβάσης τῶν ἀνθρώπων φθορᾶς» ('durante la devastazione che recentemente ha colpito gli uomini').

La precisazione, pacificamente ricondotta alla peste giustiniana³⁷, per quanto possa sembrare superflua, riveste, al contrario, particolare importanza. Come osservato da chi si è recentemente occupato nel

la Chiesa, l'Impero e la 'susceptio peregrinorum' (IV-VI sec. d.C.), Reggio Calabria, 2005, 187 ss. e ID., *I beni della Chiesa nel VI sec. d.C. tra economia, diritto e religione*, in *AAP*, 61, 2012, 130 s. In merito all'enfiteusi ecclesiastica di diritto giustiniano e al suo repentino mutamento di regime, cfr., in particolare, G.P. SCAFFARDI, *Studi sull'enfiteusi*, Milano, 1981, 74 ss.

³⁵ La pervasione di problematiche strettamente connesse all'evento epidemico sono indicate anche da D.J.D. MILLER, P. SERRIS, *The Novels*, II, cit., 781, nt. 1, e poi nelle ntt. a seguire con riferimento al testo.

³⁶ In merito alla Nov. 158, nella dottrina meno risalente con differenti prospettive e letture, cfr. S. DI MARZO, *Sulla Novella 158 di Giustiniano*, in *RIDA*, 2, 1949 (= *Mélanges Fernand De Visscher*, I, Bruxelles, 1949, 243 ss.); A. MASI, *Note sulla 'transmissio Iustiniana'*, in *Synteleia V. Arangio-Ruiz*, II, Napoli, 1964, 1026 ss.; M.G. BIANCHINI, *Annotazioni in margine alla Novella 158 di Giustiniano*, in *Ann. Genova*, 16, 1977, 621 ss., ora in *Temi*, cit., 201 ss. e F. GALGANO, *'Transmissio delationis'. Vicende di una pratica successoria*, Città del Vaticano, 2007, 123 ss.

³⁷ Così già Schoell, Kroll, 735, nt. 1. Il luogo in cui ebbe luogo la vicenda è Antiochia, come si evince dal fatto che, a difendere Cosma, vi sia Asclepius, «τινος σκρινιαρίου τῆς κατὰ τὴν Ἔω στρατηγίδος ἀρχῆς» (*praef.*), ossia 'uno *scriiniarius* del *magister militum per Orientem*', quest'ultimo residente nella città siriana (cfr. J.H.W.G. LIEBESCHUETZ, *Antioch. City and Imperial Administration in the Later Roman Empire*, Oxford, 1972, 115 s.). Qui la pandemia sembra essersi diffusa nell'estate del 542 (cfr. *infra* § 8).

dettaglio del contenuto dispositivo della *constitutio*, infatti, la Novella interviene – armonizzando le precedenti leggi invocate dalle parti e colmando una lacuna legislativa – a disciplinare la particolare ipotesi in cui un infante non avesse né un genitore né un tutore in grado di presentarsi per la delazione ereditaria in un brevissimo arco di tempo³⁸, ipotesi verificatasi nelle allora recenti circostanze pandemiche. È proprio il particolare contesto emergenziale, dunque, a porre il legislatore innanzi a una (drammatica) fattispecie in precedenza non presa in considerazione e che ora invece è chiamato a regolamentare.

Sempre con riguardo ai problemi di economia agricola e finanziari in cui versava l'Impero e che la peste sembra aver non poco aggravato, è di notevole interesse la corposa Nov. 128, promulgata il 24 giugno 545, che pone, anzitutto, sotto una diversa luce la classe dei contribuenti³⁹. Come evidenziato in dottrina, la Novella conferisce, infatti, una nuova posizione ai *collatores*, prevedendo a loro favore delle disposizioni poste

³⁸ Mentre Tecla (la zia) si appellava a C. 6.30.19 (a. 529), infatti, Cosma invocava a proprio favore C. 6.30.18.2-3 (a. 426), secondo cui, in mancanza di un genitore, era necessario che vi fosse un tutore al fine di adire l'eredità deferita a un minore di sette anni defunto e, nel caso in cui al pupillo venisse devoluta un'eredità, ma questo fosse morto prima del compimento di qualsiasi atto d'acquisto da parte del suo tutore, l'eredità si considerava come non più deferita all'infante. Giustiniano limita l'applicabilità della disposizione di Teodosio II e Valentiniano III al trascorrere di un anno dalla morte del minore o alla conclusione del *tempus deliberandi*, considerando, invece, applicabile la sua costituzione. Come è stato correttamente evidenziato, Giustiniano trascende il tenore letterale di C. 6.30.19, per introdurre non un'interpretazione estensiva della sua *transmissio delationis*, abolendo il requisito della conoscenza della delazione, bensì intervenendo eccezionalmente su una fattispecie 'nuova': cfr., in tal senso e in particolare, F. GALGANO, *'Transmissio'*, cit., 125 ss., nonché già A. MASI, *Note*, cit., 1035 s. Circa la difesa della non contraddittorietà delle disposizioni, cfr. G. LANATA, *Legislazione*, cit., 66 ss.

³⁹ A vantaggio dei contribuenti era intervenuta qualche mese prima anche Nov. 130 (1° marzo 545), volta a limitare i danni arrecati loro dal transito delle truppe. Per un breve accenno al contenuto della normativa, cfr. R. BONINI, *L'ultima legislazione pubblicistica di Giustiniano (543-565)*, in *Il mondo del diritto nell'epoca giustiniana. Caratteri e problematiche*, a cura di G. G. Archi, Ravenna, 1985, 156 ss., con uno sguardo d'insieme sul testo normativo e L. DE GIOVANNI, *Istituzioni scienza giuridica codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma, 2007, 398 s.

a garanzia della chiarezza e dell'oggettività delle obbligazioni tributarie, contenendo altresì un messaggio politico che quasi sembra giustificare l'ingente pressione fiscale⁴⁰. La *constitutio* (capp. 7 e 8) disciplina altresì l'imposizione dell'ἐπιβολή, l'obbligazione di imposta sussidiaria che addossa l'onere delle terre incolte o abbandonate ai proprietari terrieri o alle comunità vicini⁴¹. La Novella si presta dunque a essere letta nel contesto della temperie economica in cui allora gravava lo Stato, resa ancor più grave dalla recente pandemia⁴².

6. *La seconda ondata epidemica a Costantinopoli*

Durante il regno di Giustiniano la peste torna a visitare Costantinopoli tra il febbraio e il luglio del 558. Ordunque, l'ultimo testo legislativo che è necessario esaminare è Nov. 141⁴³. Risalente al 15 marzo del 559, ha a oggetto un tema trattato pochi anni prima da Nov. 77, ovvero il peccato-reato di omosessualità, che, si è detto, Giustiniano aveva già indicato, assieme alla bestemmia, come possibile causa di 'terremoti e pestilenze'. A fronte della forte scossa sismica che aveva colpito Costantinopoli nel dicembre del 557⁴⁴ e del verificarsi di una seconda ondata pestilenziale nella città, il legislatore ritiene tuttavia necessario intervenire nuovamente sul punto, al fine di placare l'ira di Dio e scongiurare «την ἀπάντων ἀπόλειαν» ('la rovina di tutti') (cap. 1).

⁴⁰ Così R. BONINI, *L'ultima legislazione*, cit., 158 ss., con uno sguardo d'insieme sul testo normativo.

⁴¹ In argomento rimangono imprescindibili i contributi di H. MONNIER pubblicati a più riprese in *NRHD* (16, 1892, 125 ss.; 330 ss.; 497 ss.; 637 ss.) (18, 1894, 433 ss.) (19, 1895, 59 ss.) e raccolti in *L'ΕΠΙΒΟΛΗ*, in ID., *Études de droit byzantin*, introduction de N. Svoronos, London, 1974, I (senza paginazione autonoma). Nov. 128.7-8 è approfondita in *NRHD*, 16, 1892, 656 ss.

⁴² In tal senso, cfr. anche D.J.D. MILLER, P. SERRIS, *The Novels*, II, cit., 845, nt. 1 e 848, nt. 17.

⁴³ Su Nov. 141, cfr. DALLA, 'Ubi venit', cit., 203 ss.

⁴⁴ La testimonianza più importante è di Agath. Schol. *hist.* 5.3. Sul terremoto del 557, cfr. E. GUIDOBONI, *Catalogue of ancient earthquakes in the Mediterranean area up to the 10th century*, Rome, 1994, 341 ss.

Il richiamo ai recenti drammatici eventi – certo ben noti ai destinatari della Novella – è velato, ma chiaro: «καὶ ἠπειλήσε μὲν καὶ ἔδειξεν ὧν ἄξιοι κατὰ τὰς ἡμετέρας ἀμαρτίας ἐσμέν» (‘e [Dio] minacciò e mostrò di quali cose fossimo meritevoli per i nostri peccati’) (*praef.*)⁴⁵. La *constitutio*, dal forte tenore confessionale e costellata da richiami veterotestamentari (si veda, ad esempio, il riferimento a Sodoma nel *caput* 1) si limita a prevedere la possibilità di ravvedimento in occasioni delle feste pasquali da parte dei peccatori, che non sarebbero andati incontro ad alcuna sanzione. Il legislatore, così come Dio, mostra tutta la sua clemenza e dimostra di saper perdonare i peccatori pentiti.

7. *Giustiniano, uomo e legislatore, e la peste*

Esaminare la legislazione imperiale afferente alla diffusione della pandemia implica addentarsi nell'affascinante e poco conosciuto mondo del ‘tardo Giustiniano’. È noto come la produzione normativa, da un punto di vista quantitativo – ma altresì qualitativo –, ebbe a subire un tracollo proprio a partire dal 542, ulteriormente aggravatosi dopo il 546⁴⁶. Ciò detto, pur in queste angustie, come si è visto, non mancano riferimenti, più o meno dichiarati o evidenti, al morbo, concepito – come presumibile – secondo un’eziologia divina⁴⁷. Certamente, la natura ‘eccezionale’ dei provvedimenti normativi adottati per far fronte alla situazione non ha giovato alla loro conservazione, probabile ragione per la quale non disponiamo delle disposizioni emergenziali più strettamente

⁴⁵ Non accoglibile la lettura di D.J.D. MILLER, P. SERRIS, *The Novels*, II, cit., 929, nt. 1, che circoscrivono il riferimento al solo terremoto del 557. Se non l’aver declinato al plurale il riferimento ai drammatici eventi («ὧν», ‘di quali cose’), basti considerare che la seconda ondata di peste è temporalmente più vicina alla Novella rispetto alla scossa sismica, quindi da escludere, al più, sarebbe proprio quest’ultima.

⁴⁶ Interessanti considerazioni e spunti di riflessione sul ‘tardo Giustiniano’ sono di R. BONINI, *Introduzione allo studio dell’età giustinianea*⁴, Bologna, 1985 (e successive ristampe), 71 ss. e ID., *L’ultima legislazione*, cit., 139 ss.

⁴⁷ Circa questa interpretazione metafisica della peste, comune in passato, cfr. D. STATHAKOPOULOS, *Crime*, cit., 106. In merito al recepimento di concezioni irrazionali e ‘popolari’ nella legislazione giustiniana, cfr. anche R. BONINI, *Introduzione*, cit., 93 s.

attinenti alla gestione della pestilenza⁴⁸. Al di là degli specifici risultati normativi prodotti, comunque, è necessario osservare come il morbo segni uno spartiacque nella vita di Giustiniano, pubblica e privata. L'apatia che accompagna l'anziano imperatore bizantino negli ultimi decenni della sua vita, come noto tanto poco incline a impulsi legislativi quanto più a questioni teleologiche, non può non essere letta alla luce anche di questo evento.

È proprio in coincidenza con la grande pandemia del 541-542 che vennero a mancare i suoi fondamentali punti di riferimento, il prefetto del pretorio Giovanni di Cappadocia e, per quanto riguarda l'apparato legislativo, il *quaestor sacri palatii* Triboniano, forse deceduto proprio a causa della peste⁴⁹. L'esperienza drammatica dell'aver contratto egli stesso la malattia, al punto che già si parlava della successione al trono⁵⁰, deve aver inoltre lasciato un segno indelebile sull'animo del non più giovanissimo Giustiniano, che dovette affrontare, dopo pochi anni, anche la perdita dell'amata Teodora, avvenuta nel 548, anno a partire dal quale, come si è detto, si registra un ulteriore calo della produzione normativa⁵¹. D'altronde, come è stato autorevolmente osservato, la pestilenza sembra aver lasciato il suo segno più profondo sulla mentalità

⁴⁸ In tal senso, cfr. anche C. BRUUN, *La mancanza di prove di un effetto catastrofico della 'peste antonina' (dal 166 d.C. in poi)*, in *L'impatto della 'peste antonina'*, a cura di E. Lo Cascio, Bari, 2012, 138. Procopio (*bell.* 2.23.6-11) e Giovanni di Efeso (cfr. Pseudo-Dion. *chron.* III [Witakowski, p. 91]) raccontano che Giustiniano nominò Teodoro come *referendarius*, permettendogli di utilizzare del denaro pubblico al fine di far fronte all'emergenza e dandogli degli ordini in merito al seppellimento dei cadaveri.

⁴⁹ Sulla caduta in disgrazia di Giovanni di Cappadocia, cfr. P. LAMMA, *Giovanni di Cappadocia*, in *Aevum*, 21, 1947, 96 ss. e J.R. MARTINDALE, voce *Fl. Ioannes II*, in *PLRE*, cit., 633 s. Sulla morte di Triboniano, forse occorsa nell'estate del 542 nella pandemia, cfr., per tutti, T. HONORÉ, *Tribonian*, New York, 1978, 60 ss. e J.R. MARTINDALE, voce *Tribonianus I*, in *PLRE*, IIIB, *A.D.* 527-641, Cambridge, 1992 (rist. 2000), 1338.

⁵⁰ Ce ne parla Procopio: cfr. *bell.* 2.23.20 e *hist. arc.* 4.1-12. Circa la veridicità della malattia di Giustiniano, cfr. però H. POTTIER, *L'empereur Justinien survivant à la peste bubonique (542)*, in *Mélanges C. Morisson*, Paris, 2010, 685 ss., che analizza la produzione di *folles* raffiguranti il volto dell'imperatore tumefatto e vi intravede scopi propagandistici. Di simile parere M. MEIER, *The 'Justinianic Plague'*, cit., 286, nt. 111.

⁵¹ Sotto questo profilo, cfr. J.E. SPRUIT, *L'influence de Théodora sur la législation de Justinien*, in *RIDA*, 24, 1977, 402 ss.

dell'intera società, instillando un generale senso di insicurezza e segnando l'inizio di un processo di ricostruzione religiosa e culturale che conduce alla transizione del primo Medioevo⁵².

Insomma, oltre e più che in alcune leggi l'avvento della peste sembra abbia lasciato le proprie cicatrici sullo spirito e sull'impulso dell'imperatore bizantino, segnandolo tanto come legislatore quanto come uomo, riflettendosi sull'ultima, stanca e disillusa produzione normativa giustiniana⁵³.

⁵² Su tale profilo, cfr. M. MEIER, '*Hinzu kam noch die Pest...*', cit., 101 ss. e ID., *The 'Justinianic Plague'*, cit., 282 ss., con alcune apprezzabili osservazioni anche in merito alla sacralizzazione dell'imperatore.

⁵³ Interessante il rilievo di M. MAAS, *Roman History and Christian Ideology in Justinianic Reform Legislation*, in *DOP*, 40, 1986, 27 s., circa la singolare assenza in Nov. 145 (a. 553) di riferimenti storici: «the mood of the capital had changed» (28), anche a causa della peste.

8. *Diffusione della peste giustiniana* e attività normativa imperiale tra il 541 e il 559*

541

Verso metà luglio (?) la peste irrompe a Pelusio.

Verso metà agosto raggiunge Gaza e si espande nell'entroterra; la sua presenza è attestata nell'area del Negev tra ottobre e dicembre.

A settembre colpisce Alessandria.

541	1° febbraio	Nov. 107	Materia testamentaria (formalità necessarie per la validità di disposizioni testamentarie)
		Nov. 108	Materia testamentaria (fedecommissi)
	26 aprile	Nov. 110	Abrogazione Nov. 106 (sui prestiti marittimi)
	7 maggio	Nov. 109	Materia religiosa (disposizioni contro le donne eretiche)

* Per la sequenza cronologica della diffusione della peste si è seguita la scansione indicata da D.CH. STATHAKOPOULOS, *Famine*, cit., 113 ss. e 278 ss. (già parzialmente apparsa in ID., *Travelling with the plague*, in *Travel in the Byzantine World. Papers from the Thirty-fourth Spring Symposium of Byzantine Studies, Birmingham, April, 2000*, ed. by R. Macrides, Farnham, 2002, 99 ss. e ripresa in ID., *Crime*, cit., 101 s.), discostandosene soltanto per quanto concerne il momento di diffusione del morbo a Costantinopoli, per le ragioni di cui si è detto *supra* § 4.

	1° giugno	Nov. 111	Materia religiosa (riduzione a quarant'anni della <i>praescriptio longissimi temporis</i> dei beni sacri)
	10 settembre	Nov. 112	Materia processuale (<i>res litigiosa</i> e morte del litigante <i>et al.</i>)
	6 ottobre	App. 2	Materia religiosa (riconoscimento dei privilegi del sinodo di Bizacena)
	1° novembre	Nov. 114	Autenticazione delle disposizioni imperiali
	22 novembre	Nov. 113	Materia processuale (decisioni sulle liti pendenti)
	12 dicembre	Nov. 153	In materia di esposizione degli infanti
post 541	24 febbraio	Nov. 135	Materia fallimentare (divieto obbligo di <i>cessio bonorum</i>)

542

Nei primissimi mesi dell'anno la pestilenza colpisce Gerusalemme e il suo entroterra. In questo periodo, verosimilmente, compare a Costantinopoli (a marzo ha già mietuto molte vittime), dove permane fino ad agosto dello stesso anno, e a Myra.

In primavera raggiunge Zora (att. Azra'a, nell'entroterra della Siria) (?); all'inizio dell'estate Antiochia e, a seguire, Apamea, Epiphania (att. Hama) ed Emesa (att. Homs). All'inizio dell'estate è anche a Sykeon (in Galazia).

Nel dicembre colpisce la Sicilia (?).

Nel corso dell'anno raggiunge presumibilmente il Nord Africa.

542	1° febbraio	Nov. 115	Materia processuale, successiva <i>et al.</i> (rispetto giudiziario del lutto)
	1° marzo	Ed. 7	Disposizioni inerenti agli <i>argentarii</i> di Costantinopoli
	9 aprile	Nov. 116	Divieto di impiego delle truppe militari imperiali da parte di privati
	1° maggio	Nov. 157	Materia familiare (matrimoni dei <i>coloni</i>)
	29 ottobre	App. 3	Materia religiosa (autorità del sinodo di Bizacena)
	18 dicembre	Nov. 117	Materia familiare (scioglimento del matrimonio <i>et multa al.</i>)

543

La peste invade l'Italia (è a Roma da novembre a febbraio dell'anno successivo), l'Illirico, la Spagna e il sud della Francia.

Tra gennaio e febbraio viene infettata Sufetula (att. Sbeitla, in Tunisia).

543	16 luglio	Nov. 118	Materia successoria (riforma della successione intestata)
	15 ottobre	Nov. 125	Materia processuale (abolizione <i>relatio ante sententiam</i>)

544

A marzo Giustiniano considera terminata la (prima ondata di) peste.

544	20 gennaio	Nov. 119	Materia familiare, successoria, processuale <i>et al.</i>
	23 marzo	Nov. 122	Riduzione di prezzi e di compensi aumentati sproporzionatamente durante la pandemia
	4 aprile	Nov. 132	Materia religiosa (contro i collegi eretici)
	9 maggio	Nov. 120	Materia religiosa (beni appartenenti alla Chiesa)
	15 giugno	Nov. 124	Materia processuale (corruzione dei giudici <i>et al.</i>)
	14 luglio	Nov. 158	Materia successoria (<i>delationis transmissio</i>)
545	1° marzo	Nov. 130	In materia di transito delle truppe militari
	18 marzo	Nov. 131	Materia religiosa (canoni e privilegi della Chiesa <i>et al.</i>)
	24 giugno	Nov. 128	Materia tributaria (<i>ἐπιβολή et al.</i>)

546	1° maggio	Nov. 123	Materia religiosa (nomine ecclesiastiche, disponibilità dei beni della Chiesa, <i>et multa al.</i>)
	?	Nov. 126	Materia processuale (<i>appellationes</i>)
546-551	?	Nov. 167	Emanata dal prefetto del pretorio d'Oriente Flavius Bassus (immissione in possesso)
548	1° settembre	Nov. 127	Materia successoria e di diritto matrimoniale
	17 settembre	Ed. 8	Ripristino del vicario della Pontica
551	15 giugno	Nov. 129	Materia religiosa (concessioni ai Samaritani)
552	6 settembre	App. 6	Sui <i>coloni</i> dei territori riconquistati dell'Africa
553	8 febbraio	Nov. 145	Materia pubblica (amministrazione delle due province della Frigia e della Pisidia)
		Nov. 146	Materia religiosa (limitazione all'utilizzo della lingua ebraica)
	15 aprile	Nov. 147	Materia tributaria (remissione di alcune tasse)
554	13 agosto	App. 7	<i>Pragmatica sanctio pro petitione Vigilii</i>

555	1° giugno	Nov. 159	Materia testamentaria (sostituzioni)
-----	-----------	----------	--------------------------------------

post 555	?	App. 8	Materia tributaria (debitori in Italia e Sicilia)
-------------	---	--------	---

556	1° maggio	Nov. 134	Materia pubblica, penale, processuale, matrimoniale
-----	-----------	----------	---

558

Tra febbraio e luglio si registra una seconda ondata epidemica nella città di Costantinopoli (anche Amida [Diyarbakir] tra il 557 e il 558 è colpita da una grave epidemia, forse la stessa).

558	22 settembre	App. 9	Disposizioni relative ai <i>coloni</i> africani
	17 novembre	Nov. 142	Condanna della pratica della castrazione

559	15 marzo	Nov. 141	Condanna dell'omosessualità
	27 dicembre	Ed. 11	Materia pubblica (sui compiti di ζυγοστάται e χρυσώναι in Egitto)

ABSTRACT

Il contributo tratta dell'inizio della prima pandemia di peste, nota come 'Peste di Giustiniano' e del suo riflesso sulla legislazione contemporanea. L'autrice presenta una cronologia delle Novelle che, sotto differenti profili, possono essere collegate alla pandemia e svolge una serie di considerazioni circa la sua influenza sulla vita pubblica e privata dell'imperatore Giustiniano.

The paper deals with the beginning of the first plague pandemic, known as the 'Plague of Justinian' and its reflection on contemporary legislation. The Author presents a chronology of the Novels that can somehow be linked to the pandemic and makes a number of considerations about its influence on the public and private life of the Emperor Justinian.

PAROLE CHIAVE

Peste giustiniana, *Yersinia pestis*, Novelle, tardo Giustiniano

ELENA PEZZATO

Email: elena.pezzato2@unibo.it

